

STATUTO

della "FONDAZIONE SOCIAL ECONOMIC DEVELOPMENT ENRICO MATTEI"

(in sigla: "FONDAZIONE SED")

ARTICOLO 1 - Denominazione - Durata

1.1. E' costituita una Fondazione denominata **FONDAZIONE SOCIAL ECONOMIC DEVELOPMENT ENRICO MATTEI** (in sigla: "**FONDAZIONE SED**"), con sede in Matelica, Via Umberto I, n. 9, c/o Palazzo Mattei.

1.2. La Fondazione ha durata illimitata.

1.3. La Fondazione è conforme al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

1.4. La Fondazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore); l'acronimo 'ETS' dovrà essere inserito nella denominazione e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

1.5. Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

1.6. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituiti uffici e delegazioni onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo e incremento della

necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

1.7. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 9 del presente Statuto.

1.8. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del CTS. Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, istituire sedi operative con propria delibera senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.

1.9. La Fondazione sarà accreditata presso il Ministero degli Affari Esteri come ONG ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125.

1.10. La Fondazione potrà istituire altre sedi operative in Italia e in altri paesi Europei e Extraeuropei.

ARTICOLO 2 - Scopo non lucrativo

2.1. La Fondazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la costituzione di un patrimonio finalizzato in via principale alla ricerca e al miglioramento delle conoscenze tecnologiche e digitali nell'interesse generale, stimolando e valorizzando il potenziale creativo, culturale e innovativo.

2.2. La Fondazione si pone come obiettivo la diffusione della cultura dell'innovazione creando un ambiente improntato alla

circolazione di competenze, idee e conoscenze, anche mediante la collaborazione con gli istituti di ricerca, Università ed Enti Nazionali ed Internazionali.

2.3. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'intervento attivo volto a promuovere la professionalità e lo sviluppo tecnologico presso paesi europei ed extraeuropei.

2.4. La Fondazione promuove ogni iniziativa allo scopo di approfondire e diffondere la conoscenza sull'utilizzo di fonti rinnovabili, a titolo esemplificativo ma non esaustivo quali fotovoltaico, eolico, idroelettrico e produzione di idrogeno e simili, diffondendo la cultura dell'auto-sostentamento energetico anche attraverso la formazione di CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) su tutto il territorio italiano, europeo ed extra europeo.

2.5. La Fondazione promuove iniziative culturali e formative dirette ad incrementare lo sviluppo, sociale, culturale, scientifico e di ricerca.

2.6. La Fondazione pone particolare attenzione allo sviluppo economico, scientifico, tecnico e culturale dei paesi dell'Est Europeo ed in via di sviluppo, in Africa, in Asia ed America, contribuendo a realizzare iniziative di cooperazione tra detti paesi e l'Italia, l'Unione Europea e altri paesi industrializzati.

2.7. Ai fini della realizzazione degli scopi e delle finalità di

cui al precedente art. 3 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività la Fondazione svolge, le seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo settore:

- prestazioni socio sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e, in particolare, sostegno e sviluppo di attività volte all'innovazione in campo medico sanitario e di ricerca scientifica ed assistenziale (ex art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

- educazione, istruzione e formazione superiore anche di tipo universitario e professionale, ai sensi della l. 28 marzo 2003, n. 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa sia in Italia che all'estero (ex art. 5, comma 1, lett. d), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, e attivazione di processi di economia circolare atti alla diminuzione di rifiuti urbani in Italia ed all'estero; in particolare, attività volta allo sviluppo della certificazione del Rating ESG (Environment Social Governance) tanto dei singoli cittadini quanto delle aziende che assumono atteggiamento di utilizzo delle risorse responsabilmente (ex art. 5, comma 1, lett. e), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

- formazione universitaria e post universitaria (ex art. 5, comma 1, lett. g), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

- attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale; in particolare, promozione di Hub di ricerca, acceleratori e incubatori certificati e non, e ogni forma aggregativa che permetta lo sviluppo imprenditoriale ed associativo sui territori nei quali opera la Fondazione stessa (ex art. 5, comma 1, lett. h), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura dei principi ispiranti la Fondazione stessa (ex art. 5, comma 1, lett. i), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

- Formazione extra-scolastica, finalizzata allo sviluppo ed alla sensibilizzazione ambientale e delle corrette politiche energetiche, al contrasto della povertà educativa, nonché alla prevenzione del bullismo (ex art. 5, comma 1, lett. l), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

- Attività di cooperazione allo sviluppo ai sensi della l. 11 agosto 2014, n. 125 (ex art. 5, comma 1, lett. n), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

- Attività commerciali, produttive, di educazione ed informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi

come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata di norma in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata, finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; il tutto attuato mediante attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso ai mercati nazionali ed esteri di imprese virtuose in rispetto del rating ESG (ex art. 5, comma 1, lett. o), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

- agricoltura sociale, anche ai sensi dell'art. 2, l. 18 agosto 2015, n. 141 ss.mm.ii., anche mediante la promozione e lo sviluppo di azioni di sviluppo agricolo sostenibile attraverso il dialogo Internazionale e la divulgazione di Buone Pratiche (ex art. 5, comma 1, lett. s), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di beni, alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o

servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ex art. 5, comma 1, lett. u), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (ex art. 5, comma 1, lett. v), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (ex art. 5, comma 1, lett. w), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

2.8. Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di studi specifici e di consulenze;
- Curare l'elaborazione e la messa in opera di interventi diretti di dialogo e solidarietà internazionale, di cooperazione, di aiuto umanitario;
- Curare la promozione della cooperazione tra territori e comunità del "nord" e del "sud" del mondo;
- Curare la promozione, presso le autorità competenti e le diverse istituzioni, di iniziative volte a rimuovere le barriere energetiche ed ambientali;
- Curare la promozione di una società aperta e interculturale;

- Curare la partecipazione a reti o aggregazioni che perseguano finalità coerenti con lo Scopo della Fondazione;

- Curare il compimento di tutte le operazioni di natura mobiliare ed immobiliare che si rendano necessarie od utili per il raggiungimento del suo scopo.

2.9. La Fondazione può individuare, successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'eventuale individuazione di dette attività sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto nelle successive disposizioni del presente atto.

2.10. Nel caso in cui siano individuate tali attività di cui all'art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il consiglio di amministrazione è tenuto a documentare il carattere secondario e strumentale delle dette attività nella relazione al bilancio.

ARTICOLO 3 - Patrimonio e risorse economiche

3.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a) beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà della Fondazione;

b) erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Fondazione;

c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

3.2. Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo l'art. 8 comma 1 del CTS.

3.3. In riferimento all'art 8, commi 2-3 del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3.4. Il Patrimonio dell'ente è utilizzato per lo svolgimento del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ARTICOLO 4 - Membri ed Organi

4.1. I Membri della Fondazione si dividono in

- Fondatore Promotore
- Sostenitori.

4.2. Sono organi della fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico e Culturale denominato 'Osservatorio Enrico Mattei';
- l'Organo di controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS);

ARTICOLO 5 - Fondatore Promotore

5.1. Il Fondatore Promotore è indicato nell'Atto Costitutivo.

5.2. Il Fondatore deve far rispettare nel massimo grado possibile la sua volontà e, conseguentemente, di non mettere a rischio il perseguimento dello scopo proprio della Fondazione.

ARTICOLO 6 - Sostenitori

6.1. Possono Ottenere la qualifica di sostenitori le persone Fisiche o Giuridiche pubbliche e private, e gli enti che, condividendo le Finalità della Fondazione, contribuiscono alla medesima ed alla realizzazione degli scopi mediante:

- conferimenti in denaro o titoli in misura non inferiore da quella stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione;
- conferimenti in beni materiali o immateriali e servizi;
- conferimento di attività professionali di particolare rilievo con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'amministrazione.

6.2. Il Consiglio d'amministrazione determina con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

6.3. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

6.4. Eventuali apporti in denaro o titoli o beni materiali effettuati dai Sostenitori afferiscono al Fondo di Gestione della Fondazione.

ARTICOLO 7 - Durata partecipazione Membri

7.1. Il Fondatore Promotore partecipa alla Fondazione per l'intera sua durata.

7.2. I Sostenitori partecipano alla Fondazione per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

7.3. L'ammissione di un nuovo partecipante Sostenitore è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico e del Segretario Generale.

ARTICOLO 8 - Consiglio di Amministrazione

8.1. Il consiglio di amministrazione è nominato dai fondatori, è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette e resta in carica tre anni dalla data di nomina.

8.2. In caso di dimissioni, decadenza o revoca dei membri il Consiglio stesso attraverso la cooptazione e con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, provvederà all'integrazione.

8.3. I componenti cooptati del Consiglio di Amministrazione durano in carica sino alla scadenza naturale del consigliere sostituito.

8.4. Quando il membro cooptato non accetti per iscritto la carica entro quindici giorni dalla notizia della nomina si intende che l'abbia rifiutata. In tal caso il Consiglio stesso procede ad una nuova cooptazione.

8.5. I componenti cooptati - in caso di dimissione, permanente impedimento, decesso - possono venire sostituiti dal Consiglio di Amministrazione per il rimanente periodo del triennio.

ARTICOLO 9 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

9.1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari

per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della
Fondazione.

9.2. In particolare:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario, cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- redige il bilancio di esercizio formato ai sensi dell'art. 13 del CTS;
- approva il bilancio sociale annuale (al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del CTS) entro il 30 giugno di ogni anno;
- elegge, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS, l'Organo di controllo;
- nomina, al ricorrere delle condizioni previste dall'art.31 del CTS, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La funzione di revisione legale dei conti potrà anche essere svolta dallo stesso Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi componenti siano iscritti all'apposito registro;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e l'alienazione dei beni mobili e immobili;

- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di stato o garantiti dallo stato in altri valori mobiliari ovvero beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la fondazione e altri enti e privati, pubblici, regionali, nazionali o internazionali;
- delibera la costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione ed il funzionamento;
- provvede alla nomina dei componenti il comitato esecutivo;
- provveda alla nomina dei componenti il comitato scientifico e culturale;
- provvede alla nomina del segretario generale e del direttore;
- provvede alla nomina ed al licenziamento del Personale direttivo e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede alla istituzione e all'ordinamento degli uffici della fondazione ivi comprese eventuali rappresentanze, anche all'estero;
- delibera le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
- delibera sulla individuazione delle attività di cui all'art. 6 del D.L.gs. 117/2017, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al presidente ed al comitato esecutivo in aggiunta e quelli già loro

spettanti per Statuto.

9.3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal presidente. Dovrà inoltre essere convocato ogni volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

9.4. Le convocazioni dovranno avvenire mediante invito scritto, firmato dal Presidente, diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

9.5. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del presidente, o quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate.

9.6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano con voto consultivo il segretario generale, che assolve le funzioni di segretario del consiglio stesso ed il direttore. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del comitato scientifico.

ARTICOLO 10 - Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

10.1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione vengono designati a maggioranza dal consiglio stesso, essi sono rieleggibili.

10.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.

10.3. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed il comitato scientifico e culturale.

10.4. Il Presidente coadiuvato dal segretario generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo. Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, a uno o più membri del consiglio, al segretario, al direttore e può anche nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

10.5. Agli stessi, anche disgiuntamente tra loro, il consiglio di amministrazione può inoltre, nei modi di legge, conferire la rappresentanza legale della fondazione determinandone i rispettivi poteri.

10.6. In caso di assenza o impedimento del presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal vice presidente.

ARTICOLO 11 - Comitato Esecutivo

11.1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da due consiglieri di amministrazione designati dal consiglio stesso.

11.2. Il segretario generale e il direttore partecipano alle riunioni con voto consultivo.

11.3. Il comitato esecutivo ove lo ritenga opportuno, può invitare nelle sue riunioni uno o più componenti del comitato scientifico e culturale.

11.4. Il comitato esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti

che gli vengono conferiti dal consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 12 Comitato scientifico e culturale

12.1. Il comitato scientifico e culturale, altresì denominato "Osservatorio Enrico Mattei", è composto dal presidente della Fondazione, dalle personalità di sintesi nei campi di attività indicati nel presente Statuto.

12.2. I componenti il comitato scientifico e culturale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I componenti il comitato scientifico e culturale vengono sostituiti in caso di dimissione, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del triennio.

12.3. Il comitato scientifico e culturale si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e può essere convocato ogni qualvolta il presidente della Fondazione lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno cinque dei componenti del comitato stesso.

12.4. Il comitato scientifico e culturale:

- formula proposte sulle attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee a suo giudizio, per collaborare nella attuazione di detta attività;
- esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
- esprime il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

ARTICOLO 13 - Segretario Generale

13.1. Il segretario generale è nominato dal consiglio di

amministrazione, ed egli collabora con il presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della fondazione e alla loro presentazione al consiglio di amministrazione per l'approvazione nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione, delle deliberazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

ARTICOLO 14 - Direttore

14.1. Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore, il quale collabora alla preparazione dei programmi di attività della fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal consiglio di amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. Di conseguenza dirige e coordina gli uffici della fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

ARTICOLO 15 - Organo di controllo

15.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo, anche monocratico, a cui è affidata la Revisione legale dei conti ed i cui componenti saranno scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

15.2. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.LGS. 117/2017. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

15.3. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 16 - Esercizio finanziario

16.1. L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 17 - Libri sociali

17.1. La Fondazione dovrà tenere le scritture ed i libri sociali, compatibili con la forma giuridica dell'Ente stesso, di cui all'art. 15 del D.Lgs. 117/2017.

17.2. Gli amministratori ed i membri degli organi della Fondazione hanno il diritto di esaminare i libri sociali dandone

comunicazione mediante lettera raccomandata anche a mano, al Presidente della Fondazione con un preavviso di almeno cinque giorni.

ARTICOLO 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

18.1. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere favorevole degli organi competenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che verranno individuati dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.

ARTICOLO 19 - Norma finale - Rinvio

19.1. Per quanto non previsto nel presente Statuto vale quanto stabilito dalle leggi dello Stato ed in particolare dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del registro medesimo.

19.2. A decorrere del termine di cui all'art. 104 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

19.3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione,

in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

19.4. Le norme riguardanti gli organi dell'associazione, la loro elezione e il loro funzionamento entreranno in vigore insieme all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.